



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.31

OGGETTO: ART. 82 DEL T.U. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITA' DI CARICA PER IL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventiquattro**, del mese di **marzo**, alle ore **10:00** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Comunale**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO - Sindaco	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	ASSESSORE	X	
VANNI FABRIZIO	ASSESSORE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	ASSESSORE	X	
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 31/GC del 24/03/2023

OGGETTO: ART. 82 DEL T.U. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'INDENNITA' DI CARICA PER IL SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI PER L'ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la disciplina delle indennità di funzione degli amministratori locali in vigore fino al 31 dicembre 2021 contenuta:

- nell'art. 82 del D.lgs 267/2000, che prevede l'indennità di funzione, per il sindaco, e per i componenti degli organi esecutivi dei comuni nonché un gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni nella misura determinata con decreto del Ministeriale rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- nel decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000, il quale determina le indennità di funzione ripartiti per classe demografica;
- nell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ha rideterminato in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 le indennità di funzione spettanti ai sindaci, le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali nonché le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti che ricoprono una carica elettiva;

Visto che la legge di bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021 prevede, all'art. 1, comma 583, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario parametrando al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili) nelle diverse misure percentuali proporzionate alla popolazione dei rispettivi comuni stabilendo altresì, al successivo comma 584, che in sede di prima applicazione tali indennità di funzione siano adeguate al 45% e al 68% delle suddette misure percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023;

Dato atto che secondo l'interpretazione confermata, dietro precisa richiesta dell'ANCI nazionale, dal Ragioniere Generale dello Stato con nota indirizzata all'ANCI stessa in data 5 gennaio 2022, l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68% sull'aumento/differenza dell'importo totale a regime per il 2024 previsto per ciascuna classe demografica di ciascun comune interessato (v. Prima nota ANCI sulle modifiche all'indennità dei sindaci metropolitani dei sindaci e degli amministratori locali introdotte dall'articolo 1 commi da 583 a 587 della legge di bilancio per il 2022);

Visto inoltre che al comma 585 si prevede che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate in forza delle succitate disposizioni, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000 n. 119;

Dato atto infine che per quanto concerne gli effetti sulle finanze comunali al comma 586 si prevede che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsioni dei suddetti incrementi delle indennità di funzione il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire tra i comuni interessati, come indicato dal comma 587, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilendo altresì che il comune beneficiario è tenuto a riversare al bilancio dello Stato (l'eventuale) importo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Rilevato che il Comune di Sommariva del Bosco, secondo i risultati dell'ultimo censimento, permane compreso nella tipologia di Comuni tra i 5.000 e 10.000 abitanti;

Evidenziato che l'indennità di funzione mensile spettante al Sindaco per i Comuni con popolazione tra i 5000 e i 10000 abitanti per l'anno 2019 era di € 2.509,98, comprensiva delle riduzioni e tagli previsti dalla Finanziaria dello Stato nell'anno 2009;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), la quale all'art. 1, commi 583-587 ha rideterminato le indennità di funzione spettanti agli amministratori locali a partire dal 1° gennaio 2022:

> parametrando dal 2024 l'indennità del sindaco al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

> graduando l'indennità del sindaco in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;**
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

> adeguando le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000;

Tenuto conto che l'adeguamento delle indennità è introdotto gradualmente nelle misure del **45% per l'anno 2022, del 68% per l'anno 2023 e del 100% dall'anno 2024**. Tuttavia, l'adeguamento dell'indennità, nella misura integrale, può essere anticipato a partire dal 2022, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Precisato che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione, il fondo di cui all'art. 57- quater, comma 2, del D.L. n. 124/2019 (che finanzia l'aumento dell'indennità dei Sindaci fino a 3 mila abitanti) viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il fondo sarà ripartito tra i Comuni interessati, con apposito D.M.;

Dato atto che i Comuni beneficiari saranno tenuti a restituire allo Stato l'importo del contributo assegnato e non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Richiamata la nota MEF - RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale si precisa che gli adeguamenti percentuali vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza, coerentemente con le risorse statali stanziare, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per l'applicazione delle percentuali di adeguamento graduale agli incrementi a regime dell'anno 2024;

Preso atto della nuova misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, le quali saranno ridotte del 50% per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente e quantificate come da tabella che segue:

INDENNITA' SINDACO	
Fascia demografica comune DM 119/2000	Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
Indennità al 31/12/2021	2.509,98
Fascia demografica comune (L. Bilancio 2022)	Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
Indennità al 1/01/2022	3.181,40
Indennità al 1/01/2023	3.524,56
Indennità al 1/01/2024	4.002,00

INDENNITA' ALTRI AMMINISTRATORI	
Fascia demografica	Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti
	INDENNITA' VICE SINDACO
Indennità al 1/01/2022	1.590,69
Indennità al 1/01/2023	1.762,28
Indennità al 1/01/2024	2.001,00

	INDENNITA' ASSESSORI
Indennità al 1/01/2022	1.431,63
Indennità al 1/01/2023	1.586,10
Indennità al 1/01/2024	1.800,90
	INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Indennità al 1/01/2022	318,14
Indennità al 1/01/2023	352,46
Indennità al 1/01/2024	400,20

Considerato che alla luce della recente disposizione la nuova indennità di funzione spettante al primo cittadino, per i comuni tra i 5.000 e 1.0000 abitanti, è, a regime e quindi a far data del 2024, pari ad € 4.002,00;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 2/2022 le indennità del Sindaco e della Giunta sono state così rideterminate in base ai nuovi importi stabiliti dalla legge di bilancio 2022 nel seguente modo:

Indennità di funzione base SINDACO anno 2022 € 3.181,40

INDENNITA' DI FUNZIONE EFFETTIVA SPETTANTE Euro 3.181,40

Indennità di funzione base anno 2022 VICE SINDACO € 1.590,70

INDENNITA' DI FUNZIONE EFFETTIVA SPETTANTE € 795,35

Indennità di funzione base ASSESSORI € 1.431,63

INDENNITA' DI FUNZIONE EFFETTIVE SPETTANTI:€ 1.431.63

Dando atto che le predette indennità sono ridotte del 50% nel caso di lavoratori dipendenti che non si sono posti in aspettativa;

Dato atto che è intenzione degli amministratori di incrementare l'indennità di funzione del Sindaco come previsto dalla L. 234/2021 art 1 commi 583-585 con decorrenza dall'annualità 2023 nella misura di legge e pertanto **fino a € 3.524,55** e comunque sempre nel rispetto del pluriennale equilibrio di bilancio;

Dato atto che l'indennità di funzione degli Amministratori comunali non è assimilabile a un reddito di lavoro e non è quindi soggetta alla previsione dell'art. 2113 del Codice Civile, che fa divieto di rinunciare a diritti derivanti da prestazioni di lavoro. A conferma si richiama la delibera n. 98/2020 della Corte dei Conti della Liguria, nella quale si chiarisce che il Sindaco (e quindi anche gli assessori) ha facoltà di rinunciare all'indennità, essendo quest'ultima un diritto di credito per sua natura disponibile;

Precisato che qualora l'incremento dell'indennità di funzione osservi la gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo, della legge 234/2021 **decorrerà dal 1° gennaio 2023** in quanto trattasi di

un incremento dovuto per legge, mentre per gli enti che intendono anticipare l'incremento, a regime dal 2024, già dal 2022, stante la discrezionalità della decisione, decorrerà dall'adozione del provvedimento del responsabile del servizio e comunque non retroattivamente;

DATO ATTO, pertanto, che la maggiore spesa a carico del bilancio dell'ente connessa al riconoscimento degli adeguamenti in oggetto è pari ad € 53015,18, al netto dell'IRAP e che detta quota verrà coperta in parte (€ 36.526) dal contributo ministeriale e in parte (€ 16.489,18) da fondi del Bilancio 2023-2025 esercizio 2022;

RITENUTO necessario con il presente provvedimento prendere atto della nuova misura delle indennità spettanti al sindaco, al vice-sindaco e all' assessore comunale ai sensi della legge 234/2021;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, rilasciato rispettivamente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Segretario Comunale e del Responsabile finanziario;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della nuova misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, in ottemperanza a quanto previsto dai commi 583-585 della legge 234/2021, le quali saranno ridotte per gli amministratori che rivestono lo status di lavoratore dipendente e quantificate come segue:

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO (Legge 234/2021, commi 583-584)	
Popolazione da ultimo censimento ufficiale	6300
Tipologia ente	Comune
Trattamento economico mensile lordo presidente direzione	13.800
% spettante al sindaco dal 2024	29%
Indennità di funzione mensile spettante al sindaco dal 2024	4.002,00
Indennità di funzione ex DM 119/2000 – 10%	

Indennità spettante al sindaco anno 2022	45%	$2.509,98 + 671,41$ = 3.181,4 0
Indennità spettante al sindaco anno 2023	68%	$2.509,98 + 1.014,57$ = 3.524,5 6
Indennità spettante al sindaco anno 2024	100%	$2.509,98 + 1.492,02$ = 4.002,0 0

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (Legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)				
<u>Carica</u>	<u>%</u>	<u>Importo 2022</u>	<u>Importo 2023</u>	<u>Importo 2024</u>
Vice-sindaco		1.590,70	1.762,28	2.001,00
Assessore		1.431,63	1.586,10	1.800,90
Presidente del Consiglio		318,14	352,46	400,20

2. Di incaricare i Responsabili dei servizi interessati in ordine alle indennità di cui sopra a:
 - mettere a regime gli aumenti dall'annualità 2023, per quanto riguarda l'indennità di funzione del Sindaco, del Vice sindaco e degli assessori;
 - provvedere a tale aumento solo nel caso in cui permangano:
 - gli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. 267/2000;
 - gli equilibri di cassa (fondo finale di cassa non negativo);
 - gli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio;
3. DI PRECISARE CHE per l'incremento dell'indennità di funzione osserva la gradualità prevista dal comma 584, 1° periodo, della legge 234/2021 e pertanto decorrerà dal 1° gennaio 2023 in quanto trattasi di un incremento dovuto per legge,
4. DI DARE ATTO che il maggior onere sostenuto dal Comune per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione del Sindaco sarà in parte compensato dal contributo dello Stato di cui all'art. 57- quater, comma 2, del D.L. n. 124/2019;
5. DI DARE ATTO che i Comuni beneficiari saranno tenuti a restituire allo Stato l'importo del contributo assegnato e non utilizzato nell'esercizio finanziario;
6. DARE ATTO che le suddette indennità verranno dimezzate ai lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa (art. 82 c. 1 D. Lvo 267/2000) e non saranno cumulabili con analoghe indennità percepite presso altri Enti Pubblici;
7. DI PRECISARE che a seguito degli aumenti previsti per legge le nuove indennità degli amministratori sono quantificabili come segue:

Determinazione indennità di funzione spettante agli altri amministratori (legge 234/2021, comma 585 e DM 119/2000)				
Carica	%	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024

Sindaco		3.181,40	3.524,56	4.002,00
Vice-sindaco	50%	1.590,70	1.762,28	2.001,00
Assessore	45%	1.431,63	1.586,10	1.800,90

8. DI ACCANTONARE annualmente una mensilità spettante al Sindaco per fine mandato, ai sensi del comma 8, lett.f) dell'art.82 del D.Lgs n. 267/2000;

9. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e consequential presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido ogni suo atto.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to: DR.SSA ZEROLI SONIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ZEROLI SONIA